

Verbale dell'adunanza del giorno 8 gennaio 1914

Presiede, in assenza del Presidente, il Vice Presidente Magaldi, e sono presenti i Consiglieri Verardo e Bonducci, il Direttore Generale Tocchi ed il Consigliere Raminini quale Segretario del Consiglio di Amministrazione.

1. Provvigione all'Agente Generale di Firenze per l'amministrazione degli immobili.

Il Direttore Generale avverte che, giusta l'articolo 4 delle norme approvate dal Consiglio di Amministrazione per l'amministrazione degli stabili di proprietà dello Istituto, spetta al Comitato Permanente stabilire la percentuale da corrispondere agli Agenti Generali su la riscossione degli affitti. Tale percentuale fu già determinata in ragione del 2,50% per gli Agenti di Milano, Verona e Genova, e del 3,50% per quello di Torino. Occorre ora stabilire quella per l'Agente di Firenze, al quale è affidata l'amministrazione della casa in via Pucci n. 2. Fu chiesto in proposito il parere dell'Ufficio tecnico di Finanza di quella città, il quale ha riferito che per consuetudine locale gli amministratori di stabili

percepiscono una provvigione che varia dal 4 al 4.50%.

Comuto conto del totale lordo degli affitti che è di sole L. 18,000 annue circa, delle consuetudini locali, e considerando che il Comitato potrà sempre procedere ad una nuova determinazione della percentuale nel caso che all'Agente venisse affidata l'amministrazione di qualche altro stabile che eventualmente passasse in proprietà dello Istituto - ciò che potrà accadere, per esempio, per effetto della trasformazione della Casa Pensioni di Corinno - il Direttore Generale propone che, allo stato delle cose, si accordi all'Agente il 4% da lui richiesto.

Il Comitato, in vista delle considerazioni esposte dal Direttore Generale, lo autorizza ad assegnare all'Agente Generale di Firenze, per l'amministrazione dello stabile onde trattarsi, la provvigione del 4% sull'importo degli affitti, salvi i provvedimenti che potessero essere consigliati da uno eventuale mutamento nella situazione degli immobili di proprietà dello Istituto in Firenze.

DWJ

2. Onorarii dell'avvocato on. Domenico Tozzi.

Il Comitato prende atto - approvando - che il

Direttore Generale ha provveduto al pagamento di due parcelle prodotte dall'avvocato on. Domenico Poppi, dello ammontare complessivo di L. 2.732,75, relative alle sue prestazioni professionali per le cause Istituto - Anzora - Baschi ed Istituto - Segue - Amministrazioni del Debito Pubblico.

3. Istituto Società "Reale", sig. Carlo Pacchetti.

Il Direttore Generale riferisce che la Società "Reale", concessa a mutuo al signor Carlo Pacchetti la somma di L. 500.000, garantita con ipoteca sopra uno stabile di sua proprietà, alle seguenti condizioni: interesse di 40% netto da ogni imposta, e durata fino al 9 marzo 1919 con facoltà al mutuatario di restituire il capitale il 9 marzo 1914 previo preavviso scritto di un anno. Questo preavviso non è stato dato in tempo utile. Ora il Pacchetti, certo allo scopo di contrarre un nuovo mutuo a condizioni più favorevoli, vorrebbe rimborsare subito la metà della somma mutuata, riducendo conseguentemente in proporzione la iscrizione ipotecaria.

Su conforme avviso del Direttore Generale, il Comitato, ritenendo che l'Istituto non abbia in

teresse alcuno a rinunciare ad uno investimento re-
munerativo e ben garantito, delibera che la doman-
da del sig.^o Pacchetti non sia accolta.

4. Acquisto di una macchina per riprodu-
zione di documenti.

Sentita la relazione del Direttore Generale,
il Comitato autorizza l'acquisto di una macchi-
na stenografica rotativa elettrica Hall, con rela-
tivi accessori, per la riproduzione di documenti,
alle condizioni migliori che si potranno ottene-
re, entro il limite massimo del prezzo complessi-
vo di L. 2.300 che ne è stato richiesto.

Il Consigliere Beneduce raccomanda l'acqui-
sto di qualche macchina calcolatrice Hollerith,
ad uso degli Uffici di Contabilità, Attuariato ed
Amministrazione del portafoglio

dsf

5. Pagamento di quota parte di sinistro per un
rischio assunto dalle "Assicurazioni Generali di
Venezia".

Il Direttore Generale ricorda che il Consiglio
di Amministrazione, nell'adunanza del 25 novembre
s. s. rifiutò la cessione del 40% dei rischi assunti
dalle Assicurazioni Generali di Venezia, con

184

due polizze emesse, a favore di certo Sig. Giordani, il 14 settembre 1913, le quali erano state già presentate all'Istituto, e da questo rifiutate, nel precedente mese di agosto. Dai documenti rinnessi dalla Compagnia risulta che l'assicurato era morto il 13 ottobre, prima ancora che le polizze fossero trasmesse allo Istituto per l'accettazione della quota parte di rischio. La compagnia ha addebitato allo Istituto la quota parte della liquidazione del sinistro a cui essa ha provveduto. Sembra che dal pagamento della somma addebitata l'Istituto non possa esimersi, dato il disposto dell'articolo 1° della convenzione stipulata il 31 maggio 1913 con le Assicurazioni Generali di Venezia, del seguente tenore: « L'impegno dello Istituto sulle polizze stipulate o riattivate dalla Compagnia decorre e termina nello stesso momento in cui decorre e termina il rischio per la Compagnia, ed in caso di rifiuto da parte dello Istituto, il rischio a suo carico cessa dal mercoledì del quinto giorno successivo a quello in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione del rifiuto. In quest'ultimo caso la Compagnia corrisponde allo Istituto il rateo del premio puro di rischio, relativo al tempo in cui il rischio stesso è stato a carico dello Istituto. »

Il Direttore Generale osserva che questo patto si discosta dalla generale disposizione dell'art. 53 del Regolamento 5 agosto 1912, che all'ultimo capoverso così stabilisce: « Dal giorno di perfezionamento del contratto fino alla data di accettazione del rischio per parte dello Istituto Nazionale, risultante dalla dichiarazione apposta sulla polizza come sopra indicata, il rischio assunto rimane a completo carico della impresa assicuratrice. » A suo tempo, se divergita non fosse inasprata, ma prevalsero considerazioni di carattere tecnico, e la convenienza di secondare in qualche parte le domande della Società, che non erano poche. La convenzione fu quindi proposta e approvata nell'attuale testo. E però il Direttore Generale è d'avviso che l'Istituto non possa esimersi dal rispondere del sinistro, perché il rischio è decorso anche per esso dal giorno in cui è cominciato per la Compagnia, e cioè dal 1° settembre, come da indicazione in polizza.

doj

Nella discussione che segue alle comunicazioni del Direttore Generale il Consigliere Beneduce osserva che, nel periodo fra l'assunzione del rischio da parte della Compagnia ed il rifiuto o l'accettazione dell'Istituto, i rapporti fra i due Enti sono quelli della riassicurazione obbliga-

toria, non disciplinati dalla legge e dal Regolamento (che vollero garantire l'Istituto dalle conseguenze di non cautele assunzioni di rischi da parte di imprese poco serie) ma dalla convenzione, l'art. 1 della quale risponde alla consuetudine di tutti i trattati di assicurazione.

Il Comitato è d'avviso che l'Istituto non possa opporsi alla osservanza dell'art. 1^o della convenzione.

6. Esonero richiesto dal R. Commissario liquidatore della Cassa Pensioni dal pagamento dei supplementi per versamenti arretrati di soci.

Il Direttore Generale riferisce che, a termine degli articoli 8 e 6 delle condizioni generali di polizza, per i premi-quote pagati in ritardo dai soci della Cassa Mutua Pensioni già trasferiti allo Istituto Nazionale, gli agenti della Cassa avrebbero dovuto incassare anche il supplemento di cent. 5 per ogni lira. Secondo le istruzioni impartite dalla Direzione Generale con circolare del 31 luglio 1913, il Commissario Regio Liquidatore dispense che negli stati di conto mensili degli agenti della Cassa fossero portati a loro

debito i supplementi non riscossi per ritardati pagamenti dei soci. Ora, riferisce il R. Commissario, molti agenti, quali protestando per non avere ricevuto la anzidetta circolare, quali adducendo che i soci rifiutano di pagare tali supplementi da cui erano stati dispensati per i precedenti otto mesi, e minacciano di sospendere i versamenti, gli hanno rivolto istanza perchè le dette multe siano condonate, anche per rendere più agevole la riscossione dei premi da parte dei soci i quali non infrequentemente si dolgono di non essere ancora in possesso delle polizze definitive.

Il Direttore Generale avverte che la richiesta del R. Commissario riguarda specialmente le situazioni eccezionali di quelle località dove, per le dimissioni dell' Agente o per altre ragioni, i soci non poterono per qualche tempo effettuare regolarmente i versamenti. Di poi, presentatisi i soci per il pagamento degli arretrati e la firma dei contratti, il nuovo Agente ha creduto di non far pagare i supplementi per le mensilità arretrate. Tuttavia la sede di Torino ha addebitato gli Agenti delle addizionali non riscosse.

dsj

Egli è d'avviso che non possa adottarsi una misura di esonero generale, perchè il servizio della riscossione

188
dei supplementi e già regolare nelle succursali e nelle agenzie affidate a buoni Agenti; e certo sarebbe inopportuno arrivare perfino ad operazioni di rimborso delle multe già pagate. Ma gli sembra equo ed opportuno autorizzare il R. Commissario ad esonerare esso per caso dal pagamento delle multe i suoi residenti in siffatte località, e ciò fino alla data di emissione delle polizze, secondo le circostanze consiglieranno.

Il Comitato, sentita la relazione del Direttore Generale, ne accoglie le conclusioni, deliberando di presentare conforme proposta al Consiglio di Amministrazione nella prossima adunanza.

7. - Svincoli parziali di cauzioni di Agenti Generali.

Il Direttore Generale riferisce sulle domande presentate dagli Agenti Generali di Livorno e di Gigenti per ottenere lo svincolo di metà della cauzione da essi prestata a garanzia della organizzazione della produzione e della amministrazione del posto, foglio:

Per Livorno, la organizzazione dell'agenzia è stata

completata, con la istituzione di una agenzia locale di città nel capoluogo della provincia, e di Agenzie locali nel circondario di Portoferraio e nel mandamento di Marciana Marina, alle quali sono stati aggregati gli altri comuni dell'isola d'Elba. Le Agenzie locali così costituite sono produttive, e il titolare dell'Agenzia Generale si è adoperato personalmente per dare incremento alla produzione, circondandosi di 9 produttori professionisti. Gli uffici interni dell'Agenzia sono organizzati razionalmente, con cinque impiegati che importano una spesa annua di L. 2.280.

L'impegno di produzione minima per il 1903 è di L. 1.500.000, contro il quale la produzione raccolta a tutto il 15 dicembre scorso ammontava a lire 2.201.563, tradotta in polizze per L. 1.914.550 e perfezionata per L. 1.613.049.

dat

La organizzazione dell'Agenzia di Girgenti è pur essa completata perchè sono instituite Agenzie locali in tutti i capoluoghi di circondario e di mandamento, e anche in altri comuni; le quali sono produttive. Il titolare dell'Agenzia Generale si è adoperato personalmente a dare incremento alla produzione, con la collaborazione

190-
di un altro produttore professionista. Agli uffici in-
terni dell'Agenzia sono addeetti e impiegati che impor-
tano una spesa annua complessiva di L. 4.920. Contro
l'impegno, pel 1913, della produzione minima di li-
re 800.000, la produzione raccolta a tutto il 15 dicembre
scorso ammontava a L. 1.442.291, tradotta in poliz-
ze per L. 1.159.805, e perfezionata per L. 859.535.

Ciò considerato, l'ufficio III è di parere che
le due domande di vincolo possano essere accolte.

Il Comitato, su conforme proposta del Direttore
Generale, a sensi dell'art. 18 del Capitolato per
la concessione delle Agenzie Generali, autorizza lo
vincolo di metà della cauzione prestata dagli
Agenti Generali di Livorno e di Girgenti a garan-
zia della organizzazione della produzione e della
Amministrazione del portafoglio.

8. Sinistro Mormone. (Urbaine).

Il Direttore Generale riferisce che alla mor-
te del sig. E. Mormone, assicurato presso la "Urbaine",
dal 12 luglio 1905 con polizza ad effetti multipli per
L. 20.000, risultavano insolute le quietanze semestrali di
premio scadute rispettivamente il 12 gennaio ed il
12 luglio 1913, quest'ultima ancora inutilmente pagabile,

La prima in mora fino dall'11 febbraio. Parebbe dunque applicabile l'art. 5 delle condizioni generali di polizza che dice: «Se i premi delle tre prime annualità fossero stati versati, le somme o rendite assicurate mediante i vari effetti, divise in altrettante frazioni uguali a quante vi siano annualità stipulate sulla polizza, sono ridotte alla cifra di una di queste frazioni, moltiplicata per il numero delle annualità pagate».

Invece gli eredi del defunto hanno manifestato il proposito di ricorrere alle vie legali se la polizza non venga liquidata in base all'intero valore del capitale assicurato.

L'Ufficio competente fa presenti alcune circostanze di fatto che in una contestazione giudiziale potrebbero rendere debole la posizione dello Istituto: Il defunto sig. Mormone in vita, e per lui oggi gli eredi, intendono provare che esso, in tempo debito, fece, presso l'Agenzia della Urbaine, richiesta della quietanza scaduta il 12 gennaio 1913 e che, non avendola potuta ottenere, ripetutamente si rivolse allo stesso fine alla Agenzia Generale dello Istituto, ma inutilmente. Questa ultima circostanza è ammessa dallo stesso Agente Generale di Napoli. Sta in fatto che ai primi di maggio il Mormone scrisse all'Agente un biglietto nel quale, esplicitamente i passi

Lot

da lui fatti per il pagamento della quietanza, chiese
 deva se questa fosse pronta, per pagare il premio.
 L'Agente rispose il 10 maggio che le quietanze non
 gli erano ancora pervenute, e consigliò il Mormone
 ad rivolgersi alla Direzione Generale. Il Mormone
 scrisse il 16 maggio, e la Direzione Generale rispon-
 deva il 28, e il 29 l'agenzia stessa confermava al
 Mormone, che la quietanza era a sua disposizione.
 Trascorsi pochissimi giorni, non essendosi il signor
 Mormone presentato, l'Agente Generale inviò
 alla di lui casa un suo incaricato con la quietanza,
 ma col mandato di non ricevere alcun pagamen-
 to se non si fosse accertato del buono stato di salute
 del Mormone. E poiché questi era gravemente
 infermo l'incaricato si rifiutò di rilasciare la quietan-
 za. Il Mormone fece allora offerta reale dell'im-
 porto della quietanza, che fu rifiutata perché il pa-
gamento non era stato fatto alla scadenza né entro
il termine di mora. Una seconda offerta reale, fat-
 ta quando venne a scadenza anche la quietanza semes-
 trale di luglio, fu pure rifiutata per la stessa ragione.
 Il 6 agosto l'assicurato morì.

Ora, osserva l'Ufficio Liquidazioni, né la Direzione
 Generale con la lettera 28 maggio, né l'Agente Ge-
 nerale con quella del 29, fecero alcuna riserva per lo

-193-

stato di salute dell'assicurato, il quale certo aveva fatto i passi sufficienti per mettersi in regola coi pagamenti. Dall'altra parte il rifiuto dell'offerta reale del giugno fu soltanto verbale, mentre l'Agente avrebbe dovuto farne risultare da verbale le ragioni, o almeno avvertire con lettera raccomandata che il premio sarebbe stato riscosso solo dopo l'esito favorevole di una visita medica. Invece, l'aver avvertito l'assicurato che la quietanza era a sua disposizione presso l'Agenzia il 29 maggio, può apparire il riconoscimento implicito che il Mormone, per quanto aveva fatto, fosse in diritto di vedere il suo contratto rimesso in vigore senza obbligo di visita medica.

Osserva da ultimo che il servizio di esazione delle quietanze relative alle polizze della "Urbaine", precedette, fin dal dicembre dello scorso anno, irregolarmente.

La R. Avvocatura Erariale di Milano, con parere del quale il Direttore Generale da lettura, ritiene che in un eventuale giudizio assai difficile sarebbe la posizione dell'Istituto, e che quindi convenirebbe tacitare gli eredi del Mormone, cercando, se possibile, di concludere un'equa transazione sull'importo della somma assicurata.

Dopo breve discussione, il Comitato autorizza il Direttore Generale a trattare con gli eredi del sig.

Mormone per una transazione, alle migliori condizioni possibili; da presentare alla approvazione del Consiglio di Amministrazione.

9- Sinistro Cattapan (Cattolica)

Riferisce il Direttore Generale che il 1° dicembre 1913 moriva il sacerdote D. Giovanni Cattapan, assicurato presso la Cattolica, per L. 849 con polizza mista del 20 agosto 1911. Alla morte dell'assicurato risultava insoluta la quietanza della rata trimestrale di premio scaduta il 20 novembre 1913. L'art. 4 delle condizioni di polizza ammette una mora di dieci giorni per pagamento delle rate trimestrali, trascorsa la quale l'assicurazione è sospesa nei suoi effetti; e, se non furono ancora pagate tre annualità di premio (come è il caso) concede il ripristino dell'assicurazione mediante il pagamento del premio e degli interessi in ragione del 6% su tutto il periodo di mora.

La morte dell'assicurato, avvenuta il giorno dopo la scadenza del termine di comporta di 10 giorni, impedisce il ripristino previsto.

L'Ufficio di liquidazione dei sinistri, date le condizioni rigorose della polizza quanto al termine di mora per pagamento dei premi, e le poche ore tra

scorse fra la scadenza della mora e la morte dell'assicurato, ritenesse egua, da parte dello Istituto, la rinuncia alla osservanza rigorosa del contratto.

Il Comitato, dopo breve discussione, considerando che l'assicurato lascia soltanto eredi collaterali; e che il contratto aveva avuto una durata molto breve prima del sinistro, è di parere che non sia il caso di scostarsi dalla applicazione delle condizioni generali di polizza.

10. Assicurazione degli impiegati.

Su proposta del Direttore Generale il Comitato, salva ratifica del Consiglio, delibera che, nella assicurazione obbligatoria degli impiegati dello Istituto: a) i diritti di polizza, che si addebitano agli assicurati nella misura graduale da L. 2 a L. 20 secondo la entità delle polizze, siano ridotti alla misura unica di L. 1.00;

Chj

b) che alla visita medica dei fiduciari - trattandosi in sostanza di una grossa collettiva - sia sostituito il rilascio di un certificato medico di buona salute da parte dei Consulenti ed Assistenti dell'Ufficio medico centrale.



Depo di che il Vice Presidente taglia la seduta.

Il Presidente del Consiglio

Amato Amabile

Il Direttore Generale

[Signature]

Il Consigliere Segretario, *effettivo*

[Signature]